



# **COMUNE DI SPORMAGGIORE**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**BILANCIO PREVISIONE 2021**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO**

**2021-2023**



## **INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO**

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato *"armonizzazione contabile"* diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie. Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l'armonizzazione contabile si sta svolgendo attraverso percorsi distinti; per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. La normativa prevede un percorso graduale di applicazione di queste novità.

I Comuni, a livello nazionale, hanno introdotto l'armonizzazione contabile, anche per quanto riguarda gli schemi e gli allegati del bilancio di Previsione, nel 2015.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre n.18, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. e, in attuazione dell'art. 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La legge provinciale n. 18 del 2015 individua peraltro gli articoli del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che si applicano agli enti locali in ambito provinciale.

Nel 2016 gli Enti Locali trentini hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancavano quelli previsti dal nuovo sistema contabile cui era attribuita funzione conoscitiva.

Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa. Pertanto ne deriva che il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;

nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;

le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

le diverse attribuzioni di competenza degli organi comunali in termini di variazioni di bilancio;

la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;

la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

## PRINCIPI DI BILANCIO

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio:

- **Principio della annualità:** i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

- **Principio dell'unità:** la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

- **Principio della universalità:** il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

- **Principio della integrità:** nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

- **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità:** ossia veridicità intesa come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

- **Principio della significatività e rilevanza:** il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.

- **Principio della flessibilità:** è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

- **Principio della congruità:** verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici

ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

- **Principio della prudenza:** rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

- **Principio della coerenza:** assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente.

- **Principio della continuità e della costanza:** la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.

- **Principio della comparabilità e verificabilità:** gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.

- **Principio di neutralità o imparzialità:** la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

- **Principio della pubblicità:** il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

- **Principio dell'equilibrio di bilancio:** riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale.

- **Principio della competenza finanziaria:** costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

- **Principio della competenza economica:** è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

- **Principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la

contabilizzazione formale.

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati sono i seguenti:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la contabilità finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.

## **GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è il processo di analisi e valutazione che consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti. *In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.*

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali – TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL e il principio 4/1 della programmazione allegato al D.lgs. 118/2011 disciplina il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

### **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE:**

Il DUP, costituendo l'unico documento di programmazione, sulla quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione, deve contenere tutte le scelte strategiche e operative dell'ente. Per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/93 e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente, prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio. Il principio della programmazione 4/1 fornisce indicazioni generali sulla base delle quali il DUP deve essere strutturato.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO**

La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,

una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili,

una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**SEZIONE 1 BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

## **1. IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2021-2023**

Le previsioni di entrata sono classificate in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell'entrata;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Il programma rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa.

La nuova struttura contabile introdotta dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i., rende disagevole la lettura del bilancio. Il confronto con gli anni precedenti, risulta, infatti, "fuorviato" dalla diversa struttura del bilancio e dalla reimputazione di spese e di entrate conseguente al riaccertamento straordinario dei residui disposto nel 2015 ai sensi di Legge.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:

- a) per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 2015 eventualmente modificate nel corso dell'esercizio per effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dal 2016;
- b) per ciò che concerne l'entrata, le previsioni sono state stimate con riferimento ai presumibili livelli di accertamento dell'esercizio 2015 definiti con riferimento all'applicazione del nuovo principio di contabilità finanziaria rettificata per eventuali aumenti/riduzioni che possono intervenire da modifiche normative e da indirizzi già assunti.

In particolare, nello schema sotto riportato, si evidenzia la struttura della SPESA del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.

### **Bilancio decisionale autorizzazione del Consiglio Comunale Spesa :**

**MISSIONI:**funzioni principali e obiettivi strategici in cui il Comune decide di investire le proprie risorse

**PROGRAMMI:**insieme di attività per raggiungere gli obiettivi definiti nelle missioni

**TITOLI:**classificazione delle spese previste per ciascun programma:

- 1)spese correnti
- 2)spese in conto capitale
- 3)spese per incremento attività finanziarie
- 4)rimborso di prestiti
- 5)chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
- spese per conto di terzi e partite di giro).

### **Bilancio Gestionale PEG Giunta Comunale**

#### **MACROAGGREGATI**

ulteriore articolazione in base alla natura delle spese

#### **CAPITOLI E ARTICOLI**

ripartizioni dei macroaggregati ai fini della gestione

Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e



rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

**Le SPESE** sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la “lettura” secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione.

A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.

le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.

L'unità di voto per la SPESA è il **PROGRAMMA**, nei vecchi schemi l'unità elementare era l'INTERVENTO. Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l'unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva una iniziale suddivisione della spesa per titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte **ENTRATA** con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato raffrontato ai vecchi schemi di bilancio.

### **Bilancio decisionale autorizzazione del Consiglio Comunale Entrata**

#### **TITOLI**

indicano la fonte delle entrate

per esempio:

1. Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
2. Trasferimenti correnti
3. Entrate extratributarie
4. Entrate in conto capitale

#### **TIPOLOGIE**

indicano la natura dell'entrata

Per esempio; nel titolo Entrate correnti di natura tributaria e contributiva si possono distinguere le tipologie :

imposte tasse e proventi assimilati  
tributi diretti

### **Bilancio gestionale autorizzazione della Giunta Comunale Entrata**

#### **CATEGORIE**

classificano l'entrata in base all' oggetto.

Per esempio:

nella tipologia “Imposte, tasse e proventi assimilati” possiamo avere le categorie:

IMU add.le comunale IRPEF ecc.

#### **CAPITOLI ARTICOLI**

i capitoli sono le **unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione** e possono essere a loro volta disaggregati su eventuali articoli.

Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le **ENTRATE** sono state aggregate in **TITOLI, TIPOLOGIE e CATEGORIE**, come di seguito specificato:


titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;


Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

SPESE NUOVA ARCHITETTURA

## La nuova architettura della programmazione “armonizzata”



ENTRATA NUOVA ARCHITETTURA



**Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI del Bilancio di previsione finanziario**  
**Comparazione tra nuovo e vecchio schema di bilancio**

<b>ENTRATE</b>		<b>SPESA</b>	
<b>VECCHI SCHEMI</b>	<b>BILANCIO ARMONIZZATO</b>	<b>VECCHI SCHEMI</b>	<b>BILANCIO ARMONIZZATO</b>
AVANZO	AVANZO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E		
<b>TITOLO I</b> – entrate tributarie	<b>TITOLO I</b> – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	<b>TITOLO I</b> – Spese correnti	<b>TITOLO I</b> – Spese correnti
<b>TITOLO II</b> – entrate derivanti da contributi, trasferimenti, stato, provincia	<b>TITOLO II</b> – trasferimenti correnti	<b>TITOLO II</b> – Spese in conto capitale	<b>TITOLO II</b> – Spese in conto capitale <b>TITOLO III</b> – Spese per incremento attività finanziarie
<b>TITOLO III</b> – entrate extra tributarie	<b>TITOLO III</b> – entrate extra tributarie	<b>TITOLO III</b> – Spese per rimborso prestiti	<b>TITOLO IV</b> – Rimborso prestiti <b>TITOLO V</b> – Chiusura anticipazione tesoreria
<b>TITOLO IV</b> – entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitale, riscossione crediti	<b>TITOLO IV</b> – entrate in conto capitale <b>TITOLO V</b> – entrate da riduzione attività finanziaria	<b>TITOLO IV</b> – Spese per servizi per conto terzi	<b>TITOLO VI</b> – Spese per servizi c/terzi e partite di giro
<b>TITOLO V</b> – entrate derivanti dall'accensione prestiti	<b>TITOLO VI</b> – Accensione prestiti <b>TITOLO VII</b> - Anticipazione di tesoreria		
<b>TITOLO VI</b> – entrate servizi per conto terzi	<b>TITOLO VIII</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro		

## 2. GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE.

Al bilancio di previsione devono essere allegati una serie di prospetti. Il principio applicato della programmazione fornisce indicazioni in merito.

Gli allegati sono i seguenti:

**2.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**, il quale contiene l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli.

**2.2 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**, l'art. 186 comma 1 bis del D.lgs. 267/2000 prevede che in occasione della predisposizione del bilancio è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

**2.3 IL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE PER MISSIONI, E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**, l'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 prevede uno specifico prospetto da redigere per ogni esercizio del bilancio di previsione, relativo alla composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato.

**2.4 IL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA',**

**2.5 IL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**, il bilancio di previsione deve essere deliberato in equilibrio e a tal fine nell'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 è previsto uno specifico prospetto degli equilibri che consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi di cui è articolato.

## 2.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	213.130,53								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		84.365,00			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	300.607,49	299.250,00	299.250,00	299.250,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.341.487,38	1.088.734,00	1.118.044,00	1.118.044,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	522.066,15	318.554,00	320.864,00	320.864,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	656.517,19	470.930,00	497.930,00	497.930,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.210.687,55	616.155,00	382.024,00	203.024,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.197.124,38	672.696,00	354.200,00	175.200,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	2.689.878,38	1.704.889,00	1.500.068,00	1.321.068,00	Totale spese finali.....	2.538.611,76	1.761.430,00	1.472.244,00	1.293.244,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti	55.647,58	27.824,00	27.824,00	27.824,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	728.256,20	676.750,00	676.750,00	676.750,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	796.156,89	676.750,00	676.750,00	676.750,00
Totale titoli	3.568.134,58	2.531.639,00	2.326.818,00	2.147.818,00	Totale titoli	3.540.416,23	2.616.004,00	2.326.818,00	2.147.818,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.781.265,11	2.616.004,00	2.326.818,00	2.147.818,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.540.416,23	2.616.004,00	2.326.818,00	2.147.818,00
Fondo di cassa finale presunto	240.848,88								

Il Bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2021-2023 presenta i seguenti totali a pareggio finanziario complessivo:

## 2.2 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il Legislatore, se da un lato ha previsto la possibilità che la Giunta approvi con proprio atto entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo un pre-consuntivo dell'esercizio precedente dal quale si rileva il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, dall'altro ha introdotto un nuovo allegato al bilancio, l'allegato a) denominato "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'inizio del 2020; tale prospetto è di seguito riportato

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	413.462,38
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	5.750,00
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.941.232,02
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.051.272,79
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	309.171,61
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020 (2)	309.171,61
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)		
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)		
Fondo anticipazioni liquidità		
Fondo perdite società partecipate(5)		
Fondo contenzioso (5)		
Altri Accantonamenti (5)		
Totale parte accantonata		
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
C) Totale parte vincolata		
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		309.171,61
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)		
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (7)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020 :		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Utilizzo altri vincoli		
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		

## 2.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In base al principio della competenza finanziaria potenziata: “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”. L’introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata presuppone la gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell’entrata ed il ciclo della spesa. Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l’esigibilità nell’anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell’esigibilità.

Pertanto il fondo pluriennale vincolato è stato introdotto dall’armonizzazione dei sistemi contabili per conciliare due principi generali fondamentali di tutta la riforma: da un lato dare certezza della copertura finanziaria degli investimenti prima della loro effettiva realizzazione e dall’altro lato poter registrare la spesa al momento del suo perfezionamento giuridico, imputandola in relazione all’esigibilità.

Il prospetto relativo al periodo 2021-2023 risulta per ora negativo in attesa del riaccertamento Ordinario



## **2.4 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- A) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- B) i crediti assistiti da fidejussione;
- C) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

### **METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Nel Bilancio di previsione 2021, alla luce di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati iscritti stanziamenti, a titolo di "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", per importi pari a € 15.355,50 nel 2021, € 15.160,00 nel 2022 ed € 15.160,00 nel 2023 (importi arrotondati).

Si precisa che sono state oggetto di svalutazione tutte le entrate correnti ad eccezione:

delle entrate del Titolo 2 "Trasferimenti correnti" in quanto crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità si è applicato il criterio dettato dall'art. 107 bis Decreto Cura Italia 2020 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Per tutte le risorse oggetto di svalutazione è stato scelto di iscrivere al Fondo crediti di dubbia esigibilità la percentuale risultante dalla procedura descritta al paragrafo precedente le seguenti percentuali

- nel 2021 pari almeno al 100%;
- nel 2022 pari almeno al 100%;
- nel 2023 pari almeno all' 100%;

# DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

APPLICAZIONE DECRETO CURAITALIA Art. 107-bis (Fede)

T	Capitolo	Descrizione		TREND STORICO PERIODO					Media	2021 2022 2023	PREVISIONI	FCDE
				2015	2016	2017	2018	2019				
1	4.00	Imposta municipale Propria IMU	Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Riscossioni	2.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
											0,00	0,00
1	5.00	Imposta Comunale sugli immobili	Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
											0,00	0,00
1	6.00	I.M.I.S	Accertamenti	296.824,01	280.717,17	268.729,56	287.184,87	287.184,87			290.000,00	8.700,00
			Riscossioni	288.732,01	279.032,59	268.729,56	287.184,87	287.184,87	99,33		290.000,00	8.700,00
											290.000,00	8.700,00
1	10.00	Imposta Comunale sugli immobili da attività di liquidazione e accertamento anni precedenti	Accertamenti	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00
			Riscossioni	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00	100,00		4.000,00	0,00
											4.000,00	0,00
1	12.00	Imposta Municipale Propria IMU attività di liquidazione e accertamento	Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
											0,00	0,00
1	15.00	Imposta comunale sulla pubblicità	Accertamenti	1.522,49	1.477,49	79,85	2.971,50	2.971,50			1.500,00	0,00
			Riscossioni	1.477,49	1.522,49	79,85	2.971,50	2.971,50	100,01		1.500,00	0,00
											1.500,00	0,00
1	25.00	Imposta di soggiorno	Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
											0,00	0,00
1	90.10	Tosap - occupazioni permanenti	Accertamenti	4.389,40	3.814,05	3.745,91	3.752,24	3.752,24			1.500,00	0,15
			Riscossioni	4.389,40	3.814,05	3.745,91	3.752,24	3.752,24	100,00		1.500,00	0,15
											1.500,00	0,15
1	90.20	Tosap - occupazioni temporanee	Accertamenti	630,56	324,48	1.380,84	166,40	166,40			2.000,00	0,00
			Riscossioni	630,56	324,48	1.380,84	166,40	166,40	100,00		2.000,00	0,00
											2.000,00	0,00
1	95.00	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
											0,00	0,00
1	95.10	RSU - Contabilizzazione agevolazioni	Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
											0,00	0,00
1	95.20	RSU - quota ammortamento discarica	Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
											0,00	0,00
1	100.00	Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00
											0,00	0,00

# DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

APPLICAZIONE DECRETO CURAITALIA Art. 107-bis (Fode)

T	Capitolo	Descrizione		TREND STORICO PERIODO					Media	2021 2022 2023	PREVISIONI	FCDE	
				2015	2016	2017	2018	2019					
1	101.00	TARES	Accertamenti Riscossioni	0,00 166,38	0,00 22,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1	105.00	Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali	Accertamenti Riscossioni	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1	110.00	Tassa concorso	Accertamenti Riscossioni	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1	115.00	Altre tasse TASI	Accertamenti Riscossioni	0,00 1.944,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1	150.00	Diritti sulle pubbliche affissioni	Accertamenti Riscossioni	9,93 9,93	30,13 30,13	52,90 52,90	50,20 50,20	50,20 50,20	100,00		150,00 150,00 150,00	0,00 0,00 0,00	
1	20.00	Addizionale sul consumo energia elettrica	Accertamenti Riscossioni	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1	40.00	Altre Imposte (5 per mille irpef)	Accertamenti Riscossioni	0,00 0,00	1.278,33 1.278,33	0,00 0,00	1.697,81 1.697,81	1.697,81 1.697,81	100,00		100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE TITOLO 1												299.250,00 299.250,00 299.250,00	8.700,15 8.700,15 8.700,15



## 2.5 EQUILIBRI

In termini di equilibri le risultanze previste sono le seguenti:

Gli equilibri che gli enti locali trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

a) PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

b) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE: Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

c) EQUILIBRO DI PARTE CAPITALE: tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

d) EQUILIBRIO DI CASSA: L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2021 pari ad € 27.718,35



**COMUNE DI SPORMAGGIORE**  
PIAZZA DI FIERA N.1  
38010 (TN)  
C.F. 00318880226 P. IVA 00305970220

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

**ESERCIZIO: 2021**

# **BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		213.130,53			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.088.734,00	1.118.044,00	1.118.044,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.088.734,00	1.118.044,00	1.118.044,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti			15.355,50	15.176,00	15.176,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		27.824,00	27.824,00	27.824,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-27.824,00	-27.824,00	-27.824,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			-27.824,00	-27.824,00	-27.824,00

# **BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)	84.365,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	616.155,00 0,00	382.024,00 0,00	203.024,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	672.696,00 0,00	354.200,00 0,00	175.200,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>27.824,00</b>	<b>27.824,00</b>	<b>27.824,00</b>



# **BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)</b>			<b>-27.824,00</b>	<b>-27.824,00</b>	<b>-27.824,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>				<b>-27.824,00</b>	<b>-27.824,00</b>

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

# BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>			0,00	0,00	0,00
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>					
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>					
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)</b>			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>				0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## SEZIONE 3 ANALISI DELLE RISORSE

## NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2021

Il protocollo di finanza locale - manovra finanziaria a livello istituzionale per il 2021 e' stato approvato in data 16/11/2020.

Si espongono di seguito le indicazioni pervenute dalla Provincia Autonoma di Trento:

### A) FONDO PEREQUATIVO E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE.

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo perequativo/di solidarietà 2021 e dei collegati trasferimenti di parte corrente (ed in particolare quelli conseguenti al minor gettito IM.I.S. nelle varie fattispecie), in base al protocollo d'intesa si provvederà nel corso del 2021 alla revisione del modello di riparto del fondo perequativo .

### B) TRIBUTI E TARIFFE LOCALI.

L'IM.I.S.: il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2018 rimane, allo stato attuale della normativa, invariato e consolidato anche per il 2021 sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti). Si rinvia quindi nel dettaglio al Paragrafo 5.5 della Guida Operativa IM.I.S. (pubblicata su questo sito nell'ultima versione 6.1). Stante la situazione Covid potrebbe anche nel corso del 2021 intervenire la Provincia con agevolazioni in merito (sostituendosi comunque nel garantire il gettito al Comune)

GLI ALTRI TRIBUTI LOCALI: anche in questo caso il quadro normativo in vigore risulta pressoché invariato se non per quanto riguarda l'introduzione del nuovo Regolamento del Canone Unico ( che raggruppa Cosap Imposta pubblicità Pubbliche Affissioni nonché il Canone Mercantale) , vi saranno poi delle piccole variazioni al Regolamento Tia.

LE TARIFFE COLLEGATE AL CICLO DELL'ACQUA: rimangono invariate le modalità di determinazione delle tariffe di acquedotto fognatura in vigore

### SPAZI FINANZIARI/EQUILIBRI DI BILANCIO

Si rammenta che è cambiato il contesto al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Ora vi è la possibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero, questo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 247/2017 la quale ha stabilito che l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale d vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

Sul argomento è già intervenuto il Mef con circolare n. 25/2018 che stabilisce nuovi criteri sugli equilibri di bilancio.

Le entrate sono ripartite come segue:

titolo 1 - comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;

titolo 2 - vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

titolo 3 - sono incluse tutte le proprie entrate di natura extratributaria, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

titolo 4 - formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;

titolo 5 - entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;

titolo 6 - entrate derivanti dall'accensione di prestiti;

titolo 7 - entrate provenienti dall'Istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine;


titolo 9 - comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

Nella seguente tabella sono evidenziate le componenti delle risorse finanziarie previste per la programmazione 2021-2023.

### Prospetto entrate complessive

### Analisi delle Entrate


Entrate extratributarie	470.930,00	497.930,00	497.930,00
Entrate in conto capitale	616.155,00	382.024,00	203.024,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	676.750,00	676.750,00	676.750,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.531.639,00</b>	<b>2.326.818,00</b>	<b>2.147.818,00</b>



### ENTRATE TITOLO I ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

ENTRATE Tit. 1 (Stanziamenti)	2021	2022	2023
Imposte, tasse e proventi assimilati	299.150,00	299.150,00	299.150,00
Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
Compartecipazioni di tributi	100,00	100,00	100,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>299.250,00</b>	<b>299.250,00</b>	<b>299.250,00</b>

## Analisi delle Entrate



### POLITICA FISCALE

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

### IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

Come noto, la capacità finanziaria dell'Amministrazione comunale in ambito tributario si basa ora soprattutto, in termini quantitativi di gettito, sull'IMIS, imposta immobiliare semplice, introdotta - con decorrenza primo gennaio 2015 e che sostituisce l'Imu e la Tasi dalla Provincia Autonoma di Trento con legge 30.12.2014 n. 14, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale.

L'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.MU.P. e la TASI.

L'IM.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali

di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

La struttura normativa dell'IM.I.S. risponde a due linee ben precise:

l'individuazione puntuale degli elementi costitutivi del tributo (presupposto d'imposta, soggetto attivo, soggetto passivo, base imponibile, elementi di calcolo) a mezzo di definizioni univoche;

l'individuazione puntuale della sfera di autonomia impositiva del Comune, compresa la definizione dei rapporti con i contribuenti e dei procedimenti.

La base imponibile IMIS per i fabbricati è costituita applicando alle rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno d'imposizione nuovi moltiplicatori, così fissati dal comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 30.12.2014 n. 14:

168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;

147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;

84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

84 per i fabbricati classificati nella categoria A/10;

68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati D/5;

57,75 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge istitutiva 14/2014 per "abitazione principale" si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile; per residenze anagrafiche fissate in immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale quella in cui, se presenti, pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.

Sono per disposizione normativa assimilati ad abitazione principale:

le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;

il fabbricato posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune con proprio regolamento può assimilare ad abitazione principale:

l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;

l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare. Il Comune può scegliere se riconoscere l'assimilazione sia ai parenti che agli affini, oppure ad una sola di queste due tipologie di soggetti. Il testo originario della norma fissava l'assimilazione al primo grado di parentela o di affinità. Con l'articolo 3 comma 1 lettera a)

della L.P. n. 9/2015, che ha modificato in tal senso l'articolo 8 comma 2 lettera b) della LP 14/2014, la facoltà è stata estesa ai parenti e/o affini di secondo grado.

In alternativa alle assimilazioni sopra previste, il Comune può stabilire aliquote ridotte.

Visto l'articolo 18 della L.P. nr. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'IM.I.S. di cui alla L.P. 14/2014. In particolare che l'art. 18 comma 1 lettera b) della L.P. 21/2015 ha previsto che *“l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata della misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti delle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento”*.

L'art. 18 comma 7 lettera b) della predetta L.P. 21/2015 ha fissato nuove aliquote ridotte per alcune fattispecie di fabbricati relativi alle attività produttive, a seguito dell'impegno dei Comuni assunto nel contesto del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016.

Pertanto le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014 e relative modifiche di cui all'art. 18 della L.P. nr. 21 dd. 30.12.2015) sono state quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	0,00%
Abitazione principale e relative pertinenze cat. Catastali A1, A8 e A9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati categorie A10 – C1 – C3 – D2	0,55%
Fabbricati categorie D1 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 – D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati da scuole paritarie	0,200%

Il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014. Con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad €. 324,74.=, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta. Invece con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari ad €. 1.500,00.= che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2021 nel quale viene espresso che *“l'obiettivo della manovra provinciale, in presenza di un calo delle risorse disponibili, è quello di preservare, se possibile, l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini, con una riallocazione di quelle provinciali maggiormente orientata verso le imprese che beneficiano in misura minore delle agevolazioni nazionali”*.

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IM.U.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad € 297.00,00.=.

Si espongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere per il 2021 invariate rispetto 2018 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	324,74	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze anche per quanto previsto all' art. 5 lett. B e C Regolamento Imis	0,00%		
Fattispecie assimilate art. 5 lett. A Regolamento Imis abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9- date in comodato entro il 1° grado	0,40%	324,74	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		



Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

In base a quanto convenuto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, firmato il 16/11/2020, la Provincia si è impegnata ad attribuire ai Comuni le risorse a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra riferita a:

abitazioni principali

deduzione applicata alla rendita dei fabbricati strumentali all'attività agricola

per cooperative sociali e onlus avente natura commerciale.

inoltre nel periodo per l'anno 2020 si è sostituita garantendo il gettito (causa la pandemia Covid) per l'esenzione applicata a determinate categorie in particolare per la cat. D2 (alberghi ristoranti).

In linea di principio e generale il Comune può modificare (anche per i periodi d'imposta 2021) le aliquote standard fissando (entro i minimi e massimi di seguito illustrati) valori percentuali completamente liberi (e quindi non vincolati al numero di decimali), anche in modo differenziato per le singole fattispecie o categorie catastali. Il Comune può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla. Per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%. Per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%.

Inoltre, dal periodo d'imposta 2016, cambiano i termini per la cessazione della soggezione all'IMIS per le aree divenute inedificabili a seguito di modifica del PRG comunale. Analiticamente si ha:

la cessazione della soggezione IMIS non è più fissata al momento dell'approvazione definitiva del nuovo PRG (o variante), ma alla prima adozione del nuovo strumento urbanistico da parte del Comune;

-per le aree edificabili declassate a "non edificabili" su richiesta del proprietario ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015, la cessazione della soggezione ad IMIS del terreno è fissata alla data di presentazione dell'istanza di declassamento;

-nel periodo intercorrente tra la prima adozione (o la domanda del proprietario) e l'approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, l'IMIS è dovuta e deve essere versata. L'effettivo declassamento (solo se ed in quanto confermato in via definitiva) derivante dall'approvazione finale del nuovo strumento urbanistico fa retroagire la cessazione della soggezione IMIS ad uno dei due termini delle lettere a) e b), e costituisce titolo per la richiesta di rimborso da parte del contribuente relativamente all'IMIS versata appunto nel periodo di perfezionamento dell'iter urbanistico.

Va altresì evidenziato che dal periodo d'imposta 2016 cambiano le modalità di applicazione dell'IMIS alle aree edificabili soggette a vincolo di espropriazione per pubblica utilità in base alla normativa provinciale in materia di urbanistica. Fermo restando che queste aree continuano ad essere soggette ad IMIS secondo le disposizioni in vigore nel 2015, la nuova disciplina normativa prevede i casi nei quali il Comune ha l'obbligo di effettuare il rimborso dell'IMIS versata senza che vi debba essere richiesta in tal senso da parte del contribuente (e quindi secondo la fattispecie del rimborso d'ufficio).

Nella previsione dell'IMIS a bilancio si è tenuto conto dei nuovi principi contabili in materia di armonizzazione e nello specifico che l'imposta va accertata per cassa.

Il gettito riferito alla stessa imposta per il triennio 2021-2023 è quantificato sulla base del quadro impositivo sopra delineato. Infatti, a seguito del Protocollo di finanza locale sottoscritto non si intravedono importanti

modifiche nell'assetto normativo del tributo disciplinato a livello provinciale, ragion per cui se ne conferma il relativo gettito.

### **TARIFFA RIFIUTI (TARI) (Novita' 2021)**

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il Comune di Spormaggiore, con riferimento al 2021, approverà le tariffe TARI sulla base del PEF (elaborato da Asia) calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, pertanto le tariffe TARI 2021 vengono calcolate in base al PEF 2021, il costo del servizio è stato quantificato in € 117.088,72.

**I relativi costi e relativi incassi collegati alla T.I.A. sono gestiti dall'Azienda Spciale per l'igiene Ambientale ASIA con sede in Lavis.**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili. Qualora il messaggio venga diffuso sugli appositi impianti pubblicitari, viene corrisposto un diritto per le pubbliche affissioni.

Per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, le previsioni di entrata relative all'imposta comunale sulla pubblicità sono stimate in € 1.500,00 per ciascuna annualità mentre, per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni, il gettito per il prossimo triennio è quantificato in € 150,00 per ciascuna annualità. Tale tributo ha un andamento piuttosto imprevedibile che risente in maniera significativa del mercato di riferimento, per cui si ritiene opportuno stabilire in maniera prudenziale le previsioni di gettito per il triennio. Il perdurare della crisi economica, che ha investito pesantemente tutti i settori dell'economia nazionale e locale, ha inciso e continua ad incidere fortemente sul servizio pubblicità ed affissioni, considerato che l'attività pubblicitaria in tempi di ristrettezze viene sostanzialmente ridimensionata e ridotta.

In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, a decorrere dal 2021 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità è regolamentata dal nuovo REGOLAMENTO per l'applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

### **ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, recante "Norme in materia di federalismo fiscale municipale", stabiliva che "a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del


D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica". L'art. 14, c. 3, del citato D. Lgs. 23/2011, stabiliva però che "nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti". Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveneva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che "ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1. lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dall'1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)". Il mancato introito per il Comune di SPORMAGGIORE derivante dall'azzeramento dell'addizionale trovava compensazione nel trasferimento di pari importo sul fondo perequativo della finanza locale, come esplicitamente puntualizzato nella circolare di data 13 febbraio 2012 del Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di Trento.

## **RECUPERO EVASIONE**

Nell'anno 2021 dovrà continuare la politica di lotta all'evasione in collaborazione con il nuovo Servizio Associato per la Gestione dei Tributi. In particolare si dovranno appurare, in particolare per l'Imis, i relativi versamenti sulle poste impositive comunque di competenza del Comune, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza anche della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale comunale e, con gli strumenti informatici di cui si è dotati, consente il raggiungimento di risultati importanti rispetto alle risorse disponibili. Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta di conseguenza riflessi sul gettito di competenza. Questo avverrà in collaborazione con il Servizio Entrate gestito in forma associata.

## TITOLO II ENTRATE TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

ENTRATE Tit. 2 (Stanziamenti)	2021	2022	2023
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	318.554,00	320.864,00	320.864,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>318.554,00</b>	<b>320.864,00</b>	<b>320.864,00</b>



In tale categoria rientrano i trasferimenti correnti della Provincia, suddivisi nelle seguenti risorse:

- Fondo perequativo
- Fondo specifici servizi comunali
- Contributi in annualità in materia di finanza locale
- Contributi in annualità su leggi di settore
- Utilizzo quota fondo investimenti

L'ammontare complessivo dei trasferimenti ai comuni è stabilito secondo quanto definitivo nella legge 15 novembre 1993 n.36.

Considerazioni su trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settore.

#### **Fondo di solidarietà e Fondo perequativo:**

In merito vi è da sottolineare che il corrente anno è stata sottoscritta ancora la manovra provinciale 2021 (Protocollo di Intesa) in data 16/11/2020. La stessa sottolinea che si provvederà a definire un nuovo modello di riparto del fondo perequativo .

Il Fondo di solidarietà e il Fondo perequativo sono stati stimati sulla base dei trasferimenti dell'anno scorso.

Per questo Comune il fondo di solidarietà risulta positivo il che significa che non dovrà versare alcuna somma alla provincia. Il Fondo di solidarietà è stato quantificato detraendo dal Fondo perequativo base le quote di compensazione per l'accantonamento delle somme da riconoscere allo Stato, tramite la Provincia, per l'invarianza IMU-ICI e per l'invarianza IMIS-IMU dei gruppi D, sulla base dei conteggi operati dalla Provincia sulla base del gettito standard da Misuratore.

Allo stato attuale: Il Fondo perequativo riprende le stesse componenti del 2016. Fanno parte del Fondo perequativo anche la quota di trasferimento provinciale assegnata per l'indennità di vacanza contrattuale da corrispondere al personale dipendente, il riconoscimento degli oneri contrattuali per il Foreg e il mancato gettito dell'addizionale sull'energia elettrica.

#### **Utilizzo quota ex FIM**

L'importo assegnato quale quota ex F.I.M 2020 ammonta ad €. 155.488,81 , lo stesso è stato applicato alla parte corrente del bilancio per € 27.824,00 ( quota relativa al debito), la quota rimanente è stato utilizzato per finanziare la parte investimenti.

Si è provveduto altresì, anche per il corrente anno, ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal Servizio Autonomie locali della PAT con nota prot. n. S110/2018/130562 d.d. 02.03.2018, come di seguito riassunte:

la Provincia ha dato indicazione ai Comuni di procedere, nel bilancio 2018/2020 alla contabilizzazione dei trasferimenti provinciali a titolo di ex FIM al lordo delle somme da restituire annualmente, così come definite dalla delibera n. 1035/2016, e nella parte spesa allo stanziamento della quota annuale di recupero nella missione 50 "Debito Pubblico", Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" al Titolo IV.

#### **Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse.**


Troviamo fra altre entrate di cui al titolo II il contributo a Fondo Perduto del BIM ADIGE per l'importo di € 33.000,00

#### **Altre considerazioni e vincoli.**

nessuna

### TITOLO III ENTRATE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ENTRATE Tit. 3 (Stanziamenti)	2021	2022	2023
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	366.000,00	393.000,00	393.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi attivi	4.180,00	4.180,00	4.180,00
Altre entrate da redditi da capitale	250,00	250,00	250,00
Rimborsi e altre entrate correnti	97.000,00	97.000,00	97.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>470.930,00</b>	<b>497.930,00</b>	<b>497.930,00</b>



Si analizzano i proventi dai servizi di maggior peso in termini di gettito di cassa, ossia:

- proventi da vendita beni
- proventi dal servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- proventi dal servizio di acquedotto;
- proventi dal servizio di fognatura;
- proventi dal servizio di depurazione;
- proventi dalla gestione dei beni

Si espongono di seguito le entrate maggiormente significative

### **Proventi da vendita beni**

Fra questi il più rilevante risulta essere quello previsto per la vendita di lotti di legname importo previsto € 70.000,00 abbiamo poi i proventi relativi agli incentivi per utilizzo risorse alternative quali pannelli solari e centralina idroelettrica (compresi i proventi centralina gestita dall'Air in loc. Acquasanta) nel complesso si prevede un'entrata pari a € 90.000,00. Inoltre fra la stessa tipologia di entrate troviamo per € 21.000,00 anche il trasferimento da parte di Edison Energia quale sovraccanone concessioni derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (essendo il nostro comune un comune rivierasco)

### **Proventi Tia**

L'ente si limita a definire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel mentre tutta la gestione dell'intero ciclo di smaltimento e riscossione della tariffa viene gestita dall'A.S.IA

### **Proventi dal servizio di acquedotto.**

Con deliberazione n. 2516 dd. 28.11.2005 la Giunta provinciale ha introdotto un nuovo modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto stabilendo la progressiva eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e la contestuale previsione di una suddivisione dei costi in fissi e variabili. In particolare la delibera citata dispone:

la soppressione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti",

la soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo contatore",

l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi),

la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili)

la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze.

Per la copertura dei costi variabili i gestori utilizzeranno il sistema di tariffazione di cui alle delibere n. 110 del 15 gennaio 1999 e s. m..

La Giunta Provinciale, in attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m. con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto, unificando in unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo.

Con la deliberazione giuntale verranno stabilite le tariffe per l'anno 2021 .

### **Proventi dal servizio di fognatura.**

Premesso che in base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura ha perso la natura di entrata tributaria ed ha assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali. In conseguenza di ciò trova applicazione, anche con riferimento all'entrata relativa al servizio in oggetto, quanto disposto dall'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s. m.. In base a tale disposto, così come ribadito anche nell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999 n. 3, come modificato ed integrato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, la Provincia Autonoma di Trento può individuare linee generali di indirizzo e definire modelli di tariffazione omogenei al fine di poter operare valutazioni comparative delle politiche tariffarie comunali. Il citato art. 9 stabilisce, inoltre, la copertura del costo del servizio quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni.

Con la deliberazione giuntale verranno stabilite le tariffe per l'anno 2021 .

### **Proventi dal servizio di depurazione.**

Le tariffe per il servizio di depurazione sono fissate dalla Provincia Autonoma di Trento, in quanto ente gestore degli impianti di depurazione; il Comune interviene, infatti, in qualità di sostituto per l'incasso del canone stesso. Il Comune provvede alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati

alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La previsione di entrata coincide con la previsione di spesa. La tariffa che sarà applicata agli scarichi civili per l'anno 2021 è stata stabilita dalla Giunta provinciale CON DELIBERA N. 74 DEL 21/1/2021 in € 0,81 al mc (riconfermando quella del 2020).

#### **PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE CON RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.**


La risorsa "*proventi dalla gestione dei fabbricati*" si riferisce, ai corrispettivi di locazione di fabbricati ad uso abitativo e commerciale di proprietà di questo Ente. Trattasi di affitti per Ufficio Postale – Centralina Telecom – Appartamenti Centro Anziani- per la costituzione a favore della società Rai Way S.p.A. del diritto di superficie per costruire e mantenere una stazione ripetitrice TV/MF, affitto Malga Brenzi- Malga Spora Proventi utilizzo Area Orsi dal Parco Faunistico di Spormaggiore s.r.l.. Affitto da terreni loc. alla Valle .

Abbiamo infine fra questi proventi quelli derivanti dai canoni per la distruzione del gas metano (€ 18000,00)



# TITOLO IV ENTRATE ANALISI RISORSE STRAORDINARIE

ENTRATE Tit. 4 (Stanziamenti)	2021	2022	2023
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	504.955,00	298.024,00	124.024,00
Altri trasferimenti in conto capitale	84.000,00	84.000,00	79.000,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	27.200,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>616.155,00</b>	<b>382.024,00</b>	<b>203.024,00</b>



si riporta il quadro riassuntivo delle relative entrate anno 2021 che vanno a finanziare la spesa in conto capitale

disponibilita'	
<b>FINANZIAMENTO SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>ANNO 2021</b>
Contributi PAT su leggi di settore	€ 161.231,00
BUDGET 2015/2020	€ 85.000,00
contributo straordinario Bim	€ -
oneri urbanizzazione	€ 84.365,00
altro	€ 7.000,00
canoni aggiuntivi	€ 84.000,00
F.do investimenti minori	€ 122.900,00
Avanzo Amministrazione	€ -
recupero iva e contributo privati	€ -
vendita beni immobili	€ 27.200,00
Fondi Statali	€ 100.000,00
<b>totale</b>	<b>671.696,00 €</b>

Le entrate di questo titolo sono suddivise in queste tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro

fonte di provenienza.

**Contributi PAT su leggi di settore:** previsto il contributo provinciale per l'Intervento 19 nell'importo di € 40.000,00 e un contributo PAT per rifacimento collettore acque bianche loc. Brenz. 121.231,00

**Fondo F.I.M. (f.do investimenti minori)** utilizzo previsto 122.900,00 - E' il contributo provinciale denominato F.I.M. che viene elargito annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento qui utilizzato per finanziare vari interventi

**BUDGET** utilizzo previsto € 85.000,00.

**Utilizzo Oneri urbanizzazione** accantonati € 84.365,00

**Altro da altri enti pubblici** abbiamo poi € 3000,00 dalla Comunita' della Paganella per il progetto culturale Terza Eta' e € 4.000,00 vengono recuperati per il trasporto pubblico bus navetta tramite il Comune di Andalo


**Da Canoni aggiuntivi** € 84.000,00, dal 2011 è attribuita ai Comuni una somma annua, quale compartecipazione ai sovra canoni aggiuntivi derivanti dalla proroga delle concessioni sulle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'accordo fra la Provincia e lo Stato. L'importo attribuito ai Comuni è stato determinato sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2009 tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie

**Decreto – Ministero dell'Interno** abbiamo un trasferimento di € 100.000,00 da parte Ministero dell'interno da utilizzare per efficientamento energetico e sviluppo

TITOLO V ENTRATA ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

L'Ente non ha entrate di questa tipologia


ENTRATE Tit. 5 (Stanziamenti)	2021	2022	2023
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00



TITOLO VI ENTRATA ACCENSIONE DI PRESTITI

l'Ente non prevede di assumere prestiti

ENTRATE Tit. 6 (Stanziamenti)	2021	2022	2023
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00



Segue prospetto capacità indebitamento

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**


ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N.		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	( + )	319.690,43	299.250,00	299.250,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	( + )	305.286,13	302.134,00	302.134,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	( + )	356.127,22	551.930,00	547.930,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>981.103,78</b>	<b>1.153.314,00</b>	<b>1.149.314,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale (1):	( + )	78.488,30	92.265,12	91.945,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	( - )			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	( - )			
Contributi contribuiti erariali in c/interessi su mutui	( + )			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	( + )			
Ammontare disponibile per nuovi interessi		78.488,30	92.265,12	91.945,12
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	( + )			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	( + )			
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>				
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, 18 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

## TITOLO VII ENTRATA ANTICIPAZIONE DI CASSA

ENTRATE Tit. 7 (Stanzamenti)	2021	2022	2023
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'articolo 84 e allegato A al punto n. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ha abrogato l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, che al secondo comma stabiliva che "l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata".

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/leg

"Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali" stabilisce che l'anticipazione di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

A bilancio è stato previsto prudenzialmente l'importo di euro 150.000,00, al di sotto del limite massimo normativamente consentito.

Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee deficienze di cassa, deficienze peraltro maggiormente acute in relazione ai problemi di liquidità della PAT, maggiore erogatrice di risorse. È iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.

Sulla base dei dati risultanti del penultimo rendiconto approvato dell'esercizio 2018 abbiamo la seguente situazione

RENDICONTO ANNO 2018		
ENTRATE CORRENTI	ACCERTATE	LIMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA 3/12
titolo I	€ 295.823,02	
Titolo II	€ 303.871,45	
Titolo III	€ 528.349,06	
	€ 1.128.043,53	€ 282.010,88

#### ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTIRE DI GIRO (ENTRATE TITOLO IX)

trattasi di entrate per partite di giro che trovano la relativa corrispondenza con l'uscita per partite di giro negli stessi importi.

ENTRATE Tit. 9 (Stanzamenti)	2021	2022	2023
Entrate per partite di giro	556.750,00	556.750,00	556.750,00
Entrate per conto terzi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>676.750,00</b>	<b>676.750,00</b>	<b>676.750,00</b>



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO FONTI DI FINANZIAMENTO ENTRATE**

**Parte corrente**

d) FONTI DI FINANZIAMENTO							
Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2020 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	159.232,61	319.690,43	308.850,00	299.250,00	299.250,00	299.250,00	-3,11 %
Contributi e Trasferimenti	1.126,40	277.462,55	343.339,00	318.554,00	320.864,00	320.864,00	-7,22 %
Extratributarie	315.257,13	354.206,29	591.330,00	470.930,00	497.930,00	497.930,00	-20,36 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>475.616,14</b>	<b>951.359,27</b>	<b>1.243.519,00</b>	<b>1.088.734,00</b>	<b>1.118.044,00</b>	<b>1.118.044,00</b>	<b>-12,45 %</b>
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>475.616,14</b>	<b>951.359,27</b>	<b>1.249.269,00</b>	<b>1.088.734,00</b>	<b>1.118.044,00</b>	<b>1.118.044,00</b>	<b>-12,85 %</b>



## Parte in conto capitale e altri titoli

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2020 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2021	1° Anno successivo 2022	2° Anno successivo 2023	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	47.998,09	2.072.508,51	1.698.269,96	616.155,00	382.024,00	203.024,00	-63,72 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	84.365,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>47.998,09</b>	<b>2.072.508,51</b>	<b>1.698.269,96</b>	<b>700.520,00</b>	<b>382.024,00</b>	<b>203.024,00</b>	<b>-58,75 %</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>523.614,23</b>	<b>3.023.867,78</b>	<b>3.097.538,96</b>	<b>1.939.254,00</b>	<b>1.650.068,00</b>	<b>1.471.068,00</b>	<b>-37,39 %</b>

Non riportate le partite di giro che di cui al titolo 9 Entrata e Titolo 7 Uscita che iscritti a bilancio per l'anno 2021- in € 676.750,00      2022 in€ 676.750,00    2022 in € 676.750,00.

## SEZIONE 4 ANALISI DELLE SPESE

### ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macro aggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macro aggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel peg. In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità.

I titoli della spesa sono i seguenti:

*titolo 1* – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

*titolo 2* – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

*titolo 3* – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

*titolo 4* – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

*titolo 5* – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

*titolo 7* – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

### **SPESA CORRENTE (titolo I)**


Le spese correnti (titolo 1) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali.

L'ammontare di dette spese è pari:

EVOLUZIONE SPESA CORRENTE			
	2021	2022	2023
TOTALE SPESA CORRENTE TITOLO I°	€ 1.088.734,00	€ 1.118.044,00	€ 1.118.044,00

La spesa è articolata per macro aggregati come segue: vedasi documentazione allegata bilancio

SPESE TIT. 1 (Stanzamenti)	2021	2022	2023
Redditi da lavoro dipendente	356.900,00	373.438,00	373.438,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	78.900,00	81.400,00	80.900,00
Acquisto di beni e servizi	333.400,00	367.500,00	363.500,00
Trasferimenti correnti	251.180,00	241.230,00	243.230,00
Interessi passivi	500,00	500,00	500,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.500,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese correnti	51.354,00	51.476,00	53.976,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.088.734,00</b>	<b>1.118.044,00</b>	<b>1.118.044,00</b>



## SPESA IN CONTO CAPITALE TITOLO II

La spesa in conto capitale nel dettaglio riguarda la realizzazione dei seguenti interventi :

<b>SCHEDA 1 Parte prima -</b>				
<b>Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco</b>				
	OPERE/INVESTIMENTI	importo complessivo del opera	Eventuale disponibilita'	stato attuazione
1	RESTITUZIONE PROVENTI DA ONERI CONCESSIONE E URBANIZZAZIONE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	trasferimenti
2	SPESE STRAORDINARIE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 61.500,00	€ 61.500,00	manutenzioni
3	SPESE STRAORDINARIE PER SCUOLE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	manutenzioni
4	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	manutenzioni
5	SPESE STRAORDINARIE PER IMPIANTI SPORTIVI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	trasferimenti
6	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ARCIERI	€ 2.400,00	€ 2.400,00	manutenzioni
7	SPESE PER BUS NAVETTA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	trasferimenti
8	CONTR.APT PER SENTIERI DOLOMITI PAGANELLA BIKE E CONVENZIONE PNAB	€ 5.200,00	€ 5.200,00	trasferimenti
9	SPESE TECNICHE RIGUARDANTI URBANISTICA E GEST. TERRITORIO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	trasferimenti
10	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D ex INTERVENTO 19 lavori socialmente utili	€ 65.000,00	€ 65.000,00	manutenzioni
11	LAVORI SU STRADE FORESTALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	manutenzioni
12	RIFACIMENTO COLL. ACQUE NERE E BIANCHE LOC. BRENZ	€ 160.596,00	€ 160.596,00	opera pubblica
13	SPESE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	manutenzioni
14	SPESE STRAORDINARIE FOGNATURA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	manutenzioni
15	LAVORI DI SISTEMAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	manutenzioni
16	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VARIE STRADE COM.LI E MARCIAPIEDI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	manutenzioni
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ALTRI PERCORSI	€ 49.000,00	€ 49.000,00	manutenzioni
18	RIFACIMENTO MURO VIA DEI MOLINI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	manutenzioni
19	LAVORI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	opera pubblica
	<b>totale</b>	<b>€ 671.696,00</b>	<b>€ 671.696,00</b>	

Al Relativo finanziamento si provvede come indicato nella parte relativa all'Analisi delle Entrate straordinarie. – si rimanda per ulteriori informazioni ai contenuti del DUP

### ***SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE (TITOLO III SPESA)***

L'Ente non ha alcuna spesa di cui al presente titolo

### ***RIMBORSI PRESTITI ( TITOLO IV SPESA)***

I Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente stabiliti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati. In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità. Altro importante vincolo è quello rappresentato dal pareggio di bilancio di cui alla legge rafforzata n. 243/2012 e per il quale si fa rinvio al paragrafo 3 "Nuove regole di finanza pubblica" a pag. 26 della presente Nota Integrativa. Il principio del pareggio di bilancio è stato disciplinato dalla legge di stabilità nazionale 2016 e recepito dalla legge di stabilità 2016 provinciale. La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta modifiche in materia di pareggio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali. Per il triennio 2017-2019 va letto l'art.65 del Disegno di legge di bilancio 2017.

Per quanto riguarda l'indebitamento questo ente non intende per il momento assumere mutui se non per motivi di forza maggior. Si ricorda che nel corso del 2016 la Provincia è intervenuta azzerando tutte i costi di ammortamento degli stessi .

**Prospetto vincoli indebitamento : non e' prevista per il triennio 2021 2022 2023 alcuna assunzione di mutui**

### ***CHIUSURE ANTICIPAZIONI (TITOLO V SPESA)***

L'importo qui indicato di € 150.000,00 riguarda l'eventuale rimborso dell'anticipazione di cassa a cui eventualmente si fa ricorso per momentanee difficoltà di liquidità. La relativa contropartita la troviamo nell'entrata.

Negli ultimi anni l'Ente non ha mai ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa

### ***SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (TITOLO VII SPESA)***

Le spese riportate a questo titolo trovano la loro uguale contropartita nell'entrata.

Le stesse riguardano il pagamento che trova contropartita in un correlativo obbligo di versamento o diritto di riscossione.

SEZIONE 5 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

ENTRATE NON RICORRENTI

Ai sensi del principio 4/1 del D.lgs. 118/2011, punto 9.11.3, sono di seguito riportate le entrate e le spese non ricorrenti.

TIPOLOGIA ENTRATA		2021	2022	2023
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva				
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti correnti				
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.730,00	18.730,00	18.730,00
Entrate extratributarie				
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrate in conto capitale				
500	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALI		29.730,00	29.730,00	29.730,00

SPESE NON RICORRENTI

MISSIONE		2021	2022	2023
Spese correnti				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	66.500,00	78.500,00	78.500,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	35.000,00	31.000,00	31.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	18.730,00	18.730,00	18.730,00
TOTALI		120.230,00	128.230,00	128.230,00

## SEZIONE 6 UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE

Per quanto riguarda l'utilizzo delle quote vincolare al corrente bilancio di previsione anno 2021 e' stata applicata l'utilizzazione della somma di € 84.365,00 quale utilizzo di fondi vincolati nell'avanzo quali Oneri di Urbanizzazione,

Lo stesso utilizzo è finalizzato al finanziamento di opere di urbanizzazione primaria.

## SEZIONE 7 ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Principali investimenti programmati per il triennio 2021 - 2023				
Missione	Denominazione			
1	spese straordinarie beni demaniali e patrimoniali	61.500,00	30.000,00	30.000,00
9	sistemazione strade forestali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Contributo APT per manutenzione sentiere Dolomiti Bike e PNAB	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7	Spesa per Bus Navetta	15.000,00	17.000,00	17.000,00
4	Spese straordinarie per Scuole	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	Spese per attivita' culturali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Spese straordinarie per impianti sportivi	8.000,00	8.000,00	0,00
6	Contributo per attivita' sportive Arcieri	2.400,00	0,00	0,00
10	Interventi su illuminazione pubblica (Decreto Crescita)	100.000,00	100.000,00	0,00
10	Asfaltatura e sistemazione varie strade comunali	85.000,00	35.000,00	35.000,00
8	Progetto intervento 3.3.d (ex intervento19)	65.000,00	65.000,00	0,00
9	Lavori Sistemazione Fognatura Comunale	30.000,00	0,00	0,00
9	Manutenzione straordinarie acquedotto	5.000,00	4.000,00	0,00
9	Manutenzione straordinarie fognatura	2.000,00	2.000,00	0,00
10	Manutenzione straordinarie strade comunali	49.000,00	30.000,00	30.000,00
8	spese tecniche straordinarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	Ripristino muro di contenimento Via Molini	10.000,00	0,00	0,00
9	Lavori rifacimento di un tratto collettore acque nere e bianche loc. Brenz	160.596,00	0,00	0,00
1	Restituzione proventi da oneri concessione e urbanizzazione	15.000,00	0,00	0,00
Totale		671.696,00	354.200,00	175.200,00

Finanziamento degli investimenti			
Oneri di urbanizzazione	15.000,00	0,00	0,00
Alienazione beni Immobili	27.200,00	0,00	0,00
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione			
Mutui passivi			
Altre entrate	629.496,00	354.200,00	175.200,00
Totale	671.696,00	354.200,00	175.200,00



## **SEZIONE 8   ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI**

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

**Non vi e' alcuna garanzie prestata dal Comune a favore di altri Enti o Altri soggetti**

**SEZIONE 9** ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO ,DERIVANTI DA  
CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO  
CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

NEGATIVO non vi sono particolari strumenti finanziari utilizzati da questo Ente

## **SEZIONE 10 ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

### ***ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO.***

#### ***Accantonamento del fondo rischi spese legali:***

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs.118/2011 - punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con significative probabilità di soccombere, l'ente è tenuto a costituire un apposito "fondo rischi". Le risorse accantonate per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Tale fondo non è stato al momento costituito in quanto non vi sono allo stato attuale contenziosi che presentino tale rischio.

#### ***Fondo a copertura perdite Società Partecipate:***

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale una quota di partecipazione.

L'importo accantonato rimarrà vincolato fino al momento:

- del ripiano della perdita di esercizio
- della dismissione della partecipazione
- della liquidazione dell'organismo partecipato.

Il meccanismo di accantonamento è entrato a regime dal 2018. La disciplina a regime prevede di accantonare un importo pari alla quota di partecipazione dell'ente locale, moltiplicata per il risultato negativo non immediatamente ripianato dell'organismo partecipato. La disciplina transitoria relativa agli esercizi 2015, 2016 e 2017 prevede delle modalità di calcolo dell'accantonamento diverse da quelle a regime, finalizzate ad introdurre gradualmente l'accantonamento come sopra specificato.

In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

**Non avendo partecipazioni in Società che hanno presentato un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, non è stato costituito questo fondo.**

**Fondo di riserva.** Il fondo di riserva è iscritto per € 10.698,50 nel 2021, per € 12.000,00 nel 2022 e per € 12.000,00 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

### **Fondo di riserva di cassa.**

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

L'importo del fondo è stato quantificato in € 10.000,00.

Spese di Cassa Finali al netto del fondo	Quantificazione fondo importo minimo 0,20%	importo iscritto a bilancio
3.530.416,23	7.060,83	10.000,00

Inoltre è stato iscritto a bilancio il **fondo di riserva ordinario** nei seguenti importi

Spese correnti	Quantificazione fondo importo minimo 0,30%	quantificazione fondo importo massimo 2%	importo iscritto a bilancio
1.088.734,00	3.266,20	21.774,68	10.698,50

## **VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

### **Superamento dei Vincoli di Finanza Pubblica**

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentemente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Così come ribadito nella circolare n. 25/2018 dallo stesso MEF, e così come riportato dal governo all'interno del DEF, i commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in

generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata, sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820).

Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

## SEZIONE 11 ORGANISMI PARTECIPATI

La normativa prevede infine che la nota integrativa integri le informazioni circa le società partecipate. In merito si precisa che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente l'elenco delle società partecipate e per ciascuna società i bilanci consuntivi approvati (gli indirizzi internet di pubblicazione sono indicati in specifico elenco), e le cui risultanze sono riepilogate nel seguente prospetto, con riferimento all'ultimo bilancio approvato e con indicazione delle quote di partecipazione possedute:

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Vi è da ricordare che risulta ora in corso una revisione della normativa a riguardo delle società partecipate messa in atto sia dal Governo Nazionale che da quello Provinciale.

Si espone in seguito prospetto riportante i link ove consultare i dati delle Società partecipate : (ulteriori informazioni sono reperibili nel DUP)

ORGANISMO PARTECIPATO	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	LINK DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	<i>Società cooperativa</i>	0,42%	<a href="http://www.comunitrentini.it/Aree/Amministrazione/Dati-di-bilancio/Bilanci">http://www.comunitrentini.it/Aree/Amministrazione/Dati-di-bilancio/Bilanci</a>
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	Società per azioni	0,0094%	<a href="https://www.trentinotrasporti.it/societa-trasparente/bilanci">https://www.trentinotrasporti.it/societa-trasparente/bilanci</a>
CONSORZIO B.I.M. ADIGE TRENTO	Consorzio	0,78%	<a href="http://www.bimrento.it/ita/Amministrazione-trasparente/Bilanci">http://www.bimrento.it/ita/Amministrazione-trasparente/Bilanci</a>
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	Società per azioni	0,00074%	<a href="http://www.gruppodolomitienergia.it">http://www.gruppodolomitienergia.it</a>

<b>PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE S.R.L</b>	<b>Societa' S.r.l</b>	<b>52,618%</b>	<a href="http://www.parcofaunistico.tn.it/sito/amministrazione-trasparente">http://www.parcofaunistico.tn.it/sito/amministrazione-trasparente</a>
<b>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</b>	<b>Società per azioni</b>	<b>0,0121%</b>	<a href="http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcacf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc">http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcacf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc</a>
<b>APT DOLOMITI DI BRENTA, PAGANELLA, SPORMAGGIORE, LAGO DI MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA, CAVEDAGO, SPORMAGGIORE.</b>		<b>0.9615%</b>	<a href="http://www.visitdolomitipaganella.it">www.visitdolomitipaganella.it</a>
<b>TRENTINO DIGITALE SPA</b>	<b>Società per azioni</b>	<b>0,0107%</b>	<a href="https://www.trentinodigitale.it/">https://www.trentinodigitale.it/</a>
<b>AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE</b>	<b>Azienda Speciale</b>	<b>2,20%</b>	<a href="http://www.asia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo">http://www.asia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo</a>

PER ULTERIORI SPECIFICHE SI RIMANDA AL DUP

## Sommario

INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO .....	2
PRINCIPI DI BILANCIO.....	3
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.....	5
SEZIONE 1 BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 .....	7
1. IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2021-2023 .....	8
2. GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE. ....	13
2.2 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO .....	15
2.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .....	16
2.4 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	17
2.5 EQUILIBRI.....	21
SEZIONE 3 ANALISI DELLE RISORSE .....	27
ENTRATE TITOLO I ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA .....	29
TITOLO II ENTRATE TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE .....	36
TITOLO III ENTRATE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE .....	38
TITOLO IV ENTRATE ANALISI RISORSE STRAORDINARIE .....	41
TITOLO V ENTRATA ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE .....	43
TITOLO VI ENTRATA ACCENSIONE DI PRESTITI .....	44
TITOLO VII ENTRATA ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	46
PROSPETTO RIEPILOGATIVO FONTI DI FINANZIAMENTO ENTRATE .....	48
SEZIONE 4 ANALISI DELLE SPESE.....	50
SPESA CORRENTE (titolo I) .....	51
SPESA IN CONTO CAPITALE TITOLO II .....	52
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE (TITOLO III SPESE) .....	53
RIMBORSI PRESTITI ( TITOLO IV SPESE) .....	53
CHIUSURE ANTICIPAZIONI (TITOLO V SPESE) .....	53
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (TITOLO VII SPESE).....	53
SEZIONE 5 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI .....	54
SEZIONE 6 UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE.....	55
SEZIONE 7 ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO.....	56
SEZIONE 8 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI .....	57
SEZIONE 9 ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO ,DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA	58
SEZIONE 10 ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO .....	59
ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO.....	59
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	60
SEZIONE 11 ORGANISMI PARTECIPATI.....	62